



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Sezione Seconda Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato dott.ssa
esaminati gli atti della domanda di Liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 ter della Legge
27.1.2013 n.3, depositata in data 11.12.2019 da

con l'ausilio del Dot _____ Professionista
nominato dall' O.C.C. dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio
in data 18.9.2018,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Preliminarmente deve essere affermata la competenza territoriale del Tribunale adito, ai sensi
dell'art. 9 comma I L. 3/2012, in quanto il debitore risiede in _____ (VA), Comune
ricompreso nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio.

Non sussistono cause ostative all'ammissibilità della domanda, in quanto il ricorrente:

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 3/2012 (trattandosi di
persona fisica che non svolge né risulta avere mai svolto attività di impresa);
- non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da
sovraindebitamento.

Il debitore, unitamente alla domanda, ha prodotto la documentazione di cui all'art 9 comma 2 e 3 L.
3/2012 unitamente all'indicazione di tutti i beni.

Il patrimonio oggetto di liquidazione è costituito:

- dall'autovettura _____ . Tale bene, valutato allo stato dalla _____
in € 2.000,00, non può essere sottratto alla liquidazione che necessariamente comprende l'intero
patrimonio del debitore (art. 14ter comma I L. 3/2012) ad eccezione delle cose impignorabili per
legge, ipotesi che non ricorre nel caso di specie. La necessità di consentire al debitore di
organizzare la propria vita quotidiana, rispetto alla quale la disponibilità del veicolo assume
indubbia rilevanza, giustifica tuttavia la non immediata consegna del bene ai sensi dell'art. 14
comma II lett. e) che potrà essere utilizzato sino al momento in cui sarà posto in vendita dal
Liquidatore. E' fatta salva in ogni caso la possibilità, per il nominando Liquidatore, di
eventualmente rinunciare alla liquidazione della vettura in caso di esito infruttuoso degli
esperimenti di vendita che saranno previsti nel programma di cui all'art. 14novies L. 3/2012,



qualora la liquidazione stessa divenga manifestamente non conveniente anche in considerazione dei relativi costi;

- dalla quota di reddito eccedente l'importo mensile di € 1.200,00 (per 12 mensilità) che si ritiene necessario per il sostentamento del debitore e della figlia minore, in considerazione delle spese analiticamente indicate in ricorso che trovano, sia pure in parte, riscontro nella documentazione prodotta e che appaiono coerenti con le basilari esigenze di vita come verificate dal Professionista incaricato dall'OCC.

Va precisato che il trattamento retributivo percepito dal debitore deve essere considerato nella sua interezza ai fini del presente procedimento di liquidazione, in quanto il creditor non potrà beneficiare – per il periodo successivo al deposito del presente decreto di apertura - dell'efficacia del patto di cessione del quinto dello stipendio (previsto dal finanziamento n. in atti). Ed infatti, la liquidazione del patrimonio va annoverata tra le procedure di natura concorsuale, come desumibile dal tenore letterale sia dell'art. 6, comma I (*“Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette ne' assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo...”*) sia dell'art. 7 comma II lett. a) richiamato dall'art. 14ter L. 3/2012. Tale inquadramento sistematico del procedimento in questione è avvalorato da ulteriori specifiche previsioni, che individuano il momento di apertura del concorso, disponendo il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore e l'impossibilità di acquisire nuovi diritti di prelazione e sanciscono l'obbligatorietà del piano per i creditori anteriori (art. 14quinquies L. 3/2012), e cristallizzano inoltre il patrimonio destinato sin dal deposito della domanda di liquidazione, sospendendo il corso degli interessi dei creditori (art. 14ter, ultimo comma L. 3/2012, in linea con l'art. 55 L.F.). Si tratta quindi di una procedura “universale” che vede l'intero patrimonio del debitore segregato e destinato alla soddisfazione della massa (e non dei singoli creditori) e che, in quanto tale, è costruita sul principio della *par condicio creditorum* in forza del quale tutti i creditori devono essere trattati secondo il disposto dell'art. 2741 c.c.. Detto principio verrebbe inevitabilmente violato se si ammettesse la perdurante efficacia delle pattuizioni contenute nel contratto di finanziamento garantito dalla cessione del quinto dello stipendio, poiché con tale strumento si consentirebbe al creditore anteriore di soddisfarsi, al di fuori del concorso ed in pregiudizio degli altri creditori anche privilegiati, su un credito futuro del debitore/lavoratore non ancora venuto ad esistenza (e per il quale non si è ancora prodotto l'effetto reale del trasferimento; Cass. n. 551/2012). Ne consegue che, per la parte rimasta impagata alla data di apertura del concorso, i creditori chirografari cessionari del quinto dello stipendio - che non beneficiano di un effetto definitivo ma possono giovare solo di una modalità di riscossione divenuta incompatibile con la procedura concorsuale - non potranno che subire l'effetto della falcidia (cfr. in tal senso Trib. Napoli, 18.5.2018: *“il Collegio condivide l'orientamento fatto proprio dal giudice delegato, unitamente a parte della giurisprudenza di merito, secondo cui il*



credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli snatura il diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Tale impostazione appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, ciò che induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla eventuale falcidia prevista per i chirografari”; si veda anche Trib. Ancona, 11.3.2018, che ha precisato: “Analoghe considerazioni possono farsi con riferimento alla disciplina dell'accordo di composizione della crisi e, per vero, anche rispetto al piano del consumatore, nel senso che anche il decreto di omologa, crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi, ai sensi dell'art. 12, comma 4, l. 3/2012 (Trib. Livorno 18.01.2018), nonché, con riferimento all'accordo di composizione della crisi, con effetto di spossessamento attenuato già nella fase della procedura che precede l'omologa, precludendo al debitore il compimento di atti di straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis, l. 3/2012. Ritenere, inoltre, che il contratto di cessione del quinto dello stipendio sia opponibile alla procedura di sovraindebitamento appare in radicale in contrasto con l'effetto sospensivo (addirittura) delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso produce (ex art. 10, comma 2, lett. c). Si è infatti, rilevato che "se la procedura ha effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione - deve ritenersi - delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti" (Trib. Livorno 17.05.2017; Trib. Livorno 01.02.2017)” ed ancora che “è la natura concorsuale del procedimento e la connessa necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori, a rendere incoerente, dal punto di vista sistematico, il non assoggettamento del cessionario del quinto ad un'eventuale riformulazione dell'adempimento così come prevista per gli altri creditori chirografari”).

Non sono stati rilevati dal Professionista incaricato, né emergono dalla documentazione depositata, atti in frode ai creditori o comunque atti impeditivi dell'apertura della procedura.

La documentazione depositata a corredo della domanda è stata giudicata completa ed attendibile da parte del Professionista, che ha svolto le opportune verifiche sulla situazione economica e patrimoniale del debitore. Devono quindi ritenersi sussistenti i requisiti di ammissibilità della procedura così come previsti dall'art. 14quinquies L. 3/2012.

Il Liquidatore nominato, dopo aver formato l'inventario dei beni da liquidare e predisposto il progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 14octies l. 3/2012, provvederà all'amministrazione ed alla liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 novies.



La procedura rimarrà aperta sino alla completa liquidazione del patrimonio disponibile e comunque per i quattro anni successivi al deposito della domanda, secondo quanto previsto dall'art. 14 undecies L. 3/2012.

P.Q.M.

Il Tribunale di Busto Arsizio, visto l'art. 14 quinquies L. 27.1.2012 n. 3

DICHIARA APERTA

la procedura di liquidazione del patrimonio di

....., nato a

NOMINA liquidatore il Dott. con studio in

DISPONE che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possano essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari o esecutive individuali né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

ORDINA la consegna immediata ed il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione da parte del debitore e di qualunque altro soggetto li detenga senza titolo opponibile alla procedura ad eccezione dell'autovettura a cui consegna avverrà al momento in cui il bene sarà posto in vendita;

ORDINA la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sul bene mobile registrato compreso nel patrimonio;

FISSA in Euro 1.200,00 mensili (per 12 mensilità) l'ammontare del reddito netto da ritenersi estraneo al patrimonio oggetto di liquidazione in quanto destinato al mantenimento del debitore e del suo nucleo familiare;

DISPONE che il Liquidatore, entro 90 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda agli adempimenti di cui all'art. 14sexies L. 3/2012;

DISPONE che il Liquidatore, entro 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, provveda ad elaborare un programma di liquidazione che comunicherà al debitore ed ai creditori previo deposito presso la cancelleria del giudice;

DISPONE che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, a cura del Liquidatore, sull'Albo pretorio del Comune di residenza del debitore, sull'Albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito internet del Tribunale di Busto Arsizio;

DISPONE che la domanda, la relazione redatta dal Professionista ed il presente decreto siano comunicati a tutti i creditori, a cura del Liquidatore, con le modalità previste dall'art. 15 comma VII L. 3/2012.

Busto Arsizio, 27/12/2019

Il Giudice

Dott.

